

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE HARDWARE IBM
PER INFRASTRUTTURE SERVER DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DELLA CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
(CNPADC), SITI IN ROMA – VIA MANTOVA 1.**

L’anno 2012, del mese di _____, il giorno _____, in Roma,

TRA

la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (codice fiscale n. 80021670585) rappresentata dal Dott. Walter Anedda domiciliato per la carica presso la Sede in Roma, Via Mantova, 1 (di seguito per brevità anche “Cassa”)

E

la _____, con Sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Partita I.V.A. _____, rappresentata da _____, nata/o a _____ il ___/___/19___, in qualità di Legale Rappresentante della _____ (di seguito per brevità anche “Fornitore”);

di seguito congiuntamente anche le “Parti”

PREMESSO CHE

- a seguito di procedura aperta (CIG: 3824715EA6) indetta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa il _____ 2012, è stata affidata la fornitura oggetto del presente Contratto a favore della _____, come da comunicazione della Cassa al Fornitore del _____, protocollo n.: _____;
- la _____ dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e relativi allegati, nonché dalla lettera di invito, dal Capitolato d’oneri e dalla offerta presentata in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta medesima;

tutto ciò premesso, tra le *Parti* come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

1.1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ivi inclusi la lettera di invito, il Capitolato d'oneri e l'offerta tutta presentata dal *Fornitore*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2) Le *Parti* espressamente accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle di natura tecnica, contenute nella lettera di invito, nel Capitolato d'oneri e nell'offerta tutta presentata dal *Fornitore*, ove non espressamente richiamate nel presente Contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme contenute nel presente Contratto.

1.3) L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del Contratto medesimo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

1.4) Le *Parti* espressamente concordano che, in caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti di cui alle premesse, prodotti dalla *Cassa*, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal *Fornitore*, fatte salve eventuali proposte formulate dal *Fornitore* ed accettate dalla *Cassa* in quanto ritenute da quest'ultima migliorative.

Articolo 2

(Oggetto e luogo della prestazione)

2.1) La *Cassa* affida alla _____ (*Fornitore*), che accetta, la fornitura di hardware IBM per infrastrutture Server elencato al successivo punto 2.2) da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato d'oneri ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e nell'offerta tutta presentata dalla _____ i quali, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne formano parte integrante e inscindibile.

2.2) Il *Fornitore* si impegna a fornire i materiali hardware e software di seguito specificati:

HARDWARE IBM

	IBM Power 750 8 core - HARDWARE	
Prodotto	Descrizione	Quantità
8233-E8B	Server 1:8233 Model E8B	1
0265	AIX Partition Specify	1
1865	3.0 Meter 12X DDR Cable	2
1878	Op Panel Cable for Rack-mount Drawer w/2.5 DASD	1
1886	146GB 15K RPM SFF SAS Disk Drive	8
2146	Primary OS - AIX	1
3688	SAS Cable (AT) 0.6 Meter	3
4528	32GB (2x16GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 2Gb DDR3 DRAM	8
4650	Rack Indicator- Not Factory Integrated	1
5000	Software Preload Required	1
5609	GX Dual-port 12X Channel Attach (GX++)	1
5624	4-Port 1Gb Integrated Virtual Ethernet Daughter Card	1
5717	4-Port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter	2
5735	8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter	2
5762	SATA Slimline DVD-RAM Drive	1
5802	PCIe 12X I/O Drawer	1
5901	PCIe Dual-x4 SAS Adapter	2
6006	Power Control Cable (SPCN) - 3 meter	2
6458	Power Cable -- Drawer to IBM PDU, 14-foot, 250V/10A	2
6672	Power Cord (5-foot), Drawer to IBM PDU, 250V/10A	2
7740	Power Supply, 1725 Watt AC, Hot-swap, Base or Redundant	2
7795	PowerVM Enterprise	8
8340	Enhanced DASD/Media Backplane for 2.5 DASD/SATA DVD/Tape with External SAS Port	1
9440	New AIX License Core Counter	8
9711	Language Group Specify - Italian	1
EPA3	4-core 3.72 GHz POWER7 Processor Card	2

EPB3	One Processor Activation for Processor Feature #EPA3	4
EPF3	Zero-priced Processor Activation for #EPA3	4
5313-HPO	IBM Power Software HIPO	1
0548	8233-E8B Routing Code	1
0967	Base OS	1
1061	OS Specify code for AIX 6.1	1
2256	IBM PowerHA Enterprise Edition V6.1	1
5000	Preload	1
5932	Italian (Universal) Preinstall PII Language	1
9209	HW not Rack Integrated	1
IBM Power 750 8 core - SOFTWARE		
Prodotto	Descrizione	Quantità
5660-H24	IBM PowerHA Enterprise Edition Reg/Ren:1Yr	1
U0M6C2	Per Proc SW Maint 1Y Reg SMALL	8
5660-SEP	IBM Systems Director Standard Edition for Power Systems SW Maint 1 Yr Reg	1
T0NKA6	Per Proc SW MAINT 1Y Reg SMALL P7	8
5692-A6P	System Software	1
0967	AIX V6 for POWER	1
0968	AIX V6 Expansion Pack	1
0970	AIX V6 Update	1
1101	DVD Process No Charge	1
2256	IBM PowerHA Enterprise Edition V6.1	1
2265	IBM Systems Director Standard Edition V6.2	1
3435	DVD/CD-ROM	1
3450	Electronic Delivery	1
5692-A6P	System Software	1
1101	DVD Process No Charge	1
1404	VIOS Expansion Pack	1
2201	Virtual I/O Server	1
3435	DVD/CD-ROM	1
3450	Electronic Delivery	1
5692-LOP	SPO for Linux on POWER	1
1101	DVD Process No Charge	1
1479	System p AVE x86 Media	1
3435	DVD/CD-ROM	1
5765-AVE	IBM PowerVM Lx86 for x86 Linux	1
V7DYBG	Per server	1
5765-G62	AIX 6 for POWER V6.1	1
T7LZA5	Per Processor - Small POWER 7	8
5765-H24	IBM PowerHA Enterprise Edition V6.1	1
U7J2C1	Per Proc with 1 Year SW Maint SMALL	8
5765-PVE	PowerVM Enterprise Edition	1
V7FXBG	Per Processor small system	8
5765-SEP	IBM Systems Director Standard Edition for Power Systems	1
P7MG21	Standard Edition - Per Proc w 1Yr SW Maint Small P7	8
5771-PVE	PowerVM Enterprise Edition SW Maintenance: 1 Yr	1
Z1ACJA	Per processor small system 1yr reg	8
5771-SWM	Software Maintenance for AIX, 1 Year	1

9000	SWMA Renewal Registration	1
T1ESA6	Per Processor 1 Yr SWMA Small Power 7 Reg	8
IBM Power 750 4 core - HARDWARE		
Prodotto	Descrizione	Quantità
8233-E8B	Server 1:8233 Model E8B	1
0265	AIX Partition Specify	1
1865	3.0 Meter 12X DDR Cable	2
1878	Op Panel Cable for Rack-mount Drawer w/2.5 DASD	1
1886	146GB 15K RPM SFF SAS Disk Drive	8
2146	Primary OS - AIX	1
3688	SAS Cable (AT) 0.6 Meter	3
4528	32GB (2x16GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 2Gb DDR3 DRAM	4
4650	Rack Indicator- Not Factory Integrated	1
5000	Software Preload Required	1
5609	GX Dual-port 12X Channel Attach (GX++)	1
5624	4-Port 1Gb Integrated Virtual Ethernet Daughter Card	1
5717	4-Port 10/100/1000 Base-TX PCI Express Adapter	2
5735	8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter	2
5762	SATA Slimline DVD-RAM Drive	1
5802	PCIe 12X I/O Drawer	1
5901	PCIe Dual-x4 SAS Adapter	2
6006	Power Control Cable (SPCN) - 3 meter	2
6458	Power Cable -- Drawer to IBM PDU, 14-foot, 250V/10A	2
6672	Power Cord (5-foot), Drawer to IBM PDU, 250V/10A	2
7740	Power Supply, 1725 Watt AC, Hot-swap, Base or Redundant	2
7795	PowerVM Enterprise	4
8340	Enhanced DASD/Media Backplane for 2.5 DASD/SATA DVD/Tape with External SAS Port	1
9440	New AIX License Core Counter	4
9711	Language Group Specify - Italian	1
EPA3	4-core 3.72 GHz POWER7 Processor Card	1
EPB3	One Processor Activation for Processor Feature #EPA3	2
EPF3	Zero-priced Processor Activation for #EPA3	2
5313-HPO	IBM Power Software HIPO	1
0548	8233-E8B Routing Code	1
0967	Base OS	1
1061	OS Specify code for AIX 6.1	1
5000	Preload	1
5932	Italian (Universal) Preinstall PII Language	1
9209	HW not Rack Integrated	1
IBM Power 750 4 core - SOFTWARE		
Prodotto	Descrizione	Quantità
5660-SEP	IBM Systems Director Standard Edition for Power Systems SW Maint 1 Yr Reg	1
TONKA6	Per Proc SW MAINT 1Y Reg SMALL P7	4
5692-A6P	System Software	1
0967	AIX V6 for POWER	1
0968	AIX V6 Expansion Pack	1
0970	AIX V6 Update	1
1101	DVD Process No Charge	1

2265	IBM Systems Director Standard Edition V6.2	1
3435	DVD/CD-ROM	1
3450	Electronic Delivery	1
5692-A6P	System Software	1
1101	DVD Process No Charge	1
1404	VIOS Expansion Pack	1
2201	Virtual I/O Server	1
3435	DVD/CD-ROM	1
3450	Electronic Delivery	1
5692-LOP	SPO for Linux on POWER	1
1101	DVD Process No Charge	1
1479	System p AVE x86 Media	1
3435	DVD/CD-ROM	1
3450	Electronic Delivery	1
5765-AVE	IBM PowerVM Lx86 for x86 Linux	1
V7DYBG	Per server	1
5765-G62	AIX 6 for POWER V6.1	1
T7LZA5	Per Processor - Small POWER 7	4
5765-PVE	PowerVM Enterprise Edition	1
V7FXBG	Per Processor small system	4
5765-SEP	IBM Systems Director Standard Edition for Power Systems	1
P7MG21	Standard Edition - Per Proc w 1Yr SW Maint Small P7	4
5771-PVE	PowerVM Enterprise Edition SW Maintenance: 1 Yr	1
Z1ACJA	Per processor small system 1yr reg	4
5771-SWM	Software Maintenance for AIX, 1 Year	1
9000	SWMA Renewal Registration	1
T1ESA6	Per Processor 1 Yr SWMA Small Power 7 Reg	4
Componenti aggiuntivi		
Prodotto	Descrizione	Quantità
39Y8941	IBM DPI C13 Enterprise PDU w/o Line Cord	2
40K9612	4.3m, 32A/230V, Souriau UTG to IEC 309 P+N+G (non-US) Line Cord	2
45W0501	SFP 8 Gbps SW 8-Pack	2
68Y7502	OM3 Fiber Optic Cable LC/LC 10 m - 4 Pack	4
System Storage V7000 HARDWARE		
Prodotto	Descrizione	Quantità
2076-224	IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure	1
3204	450GB 2.5 in. 10k HDD	12
5403	3 m 6 Gb/s external mini SAS	2
9730	Power Cord - PDU connection	1
9802	AC Power Supply	2
91Y6097	3 Yr IOR 24x7 SBD	1
System Storage V7000 SOFTWARE		
Prodotto	Descrizione	Quantità
5639-SM1	IBM Storwize V7000 Software 1Yr SW Maint Reg/Ren	1
U9SRC2	Per Storage Device SWMA NoCharge Reg	1
5639-VM1	IBM Storwize V7000 Software V6.3.0	1

U9SUC1	Per Storage Device with 1 Year SW Maint	1
BladeCenter Chassis		
Prodotto	Descrizione	Quantità
88524TG	IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2980W PSU	1
68Y6601	IBM BladeCenter H 2980W AC Power Modules w/Fan Pack	1
32R1860	BNT Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch Module for IBM BladeCenter	4
39Y9314	Multi-Switch Interconnect Module for IBM BladeCenter	4
88Y6406	QLogic 20-port 4/8 Gb SAN Switch Module for IBM BladeCenter	2
44X1964	IBM 8 Gb SFP+ SW Optic Transceiver	8
2019A1X	IBM BladeCenter KVM/Advanced Management Module	1
46M0902	IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner	1
42V0923	3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response	1
25R5784	4.3m, 230V, Dual 32A IEC 309 P+N+G/16AIEC320-C20	2
39M5697	5m Fiber Optic Cable LC-LC	8
Lame		
Prodotto	Descrizione	Quantità
7870C5G	HS22, Xeon 4C X5672 95W 3.20GHz/1333MHz/12MB, 3x4GB, O/Bay 2.5in SAS	5
81Y9328	Intel Xeon 4C Processor Model X5672 95W 3.20GHz/1333MHz/12MB	5
46C0564	4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM	60
42D0632	IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD	10
44W4479	2/4 Port Ethernet Expansion Card (CFFh) For IBM BladeCenter	5
46M6065	QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter	5
65Y5228	3 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response	5

2.3) Il *Fornitore* si impegna, altresì, a fornire, per tutti i materiali Hardware e Software elencati al precedente comma 2.2, i relativi servizi di installazione e personalizzazione.

2.4) Il luogo di esecuzione della fornitura, dell'installazione e personalizzazione dei materiali Hardware e Software descritti al precedente comma 2.2) è stabilito presso CED della Sede della *Cassa* sita in Roma, Via Mantova, 1.

Articolo 3

(Garanzie)

3.1) Il *Fornitore* garantisce alla *Cassa* la piena funzionalità di tutti i materiali Hardware e Software elencati al precedente articolo 2 per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo andato a buon fine.

3.2) Il *Fornitore* garantisce, inoltre, per il server IBM Power 750, il servizio di manutenzione per 12 (dodici) mesi *on site* con tempi di risposta NBD.

3.3) Il *Fornitore* garantisce l'intervento *on site* e il ripristino della funzionalità dei suddetti materiali al massimo entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione di malfunzionamento. Le segnalazioni saranno effettuate dalla *Cassa* al *Fornitore* tramite posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo articolo 14.

Articolo 4

(Corrispettivi)

4.1) Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni stabilite nel presente Contratto è pari a complessivi € _____ (euro _____/____) oltre IVA.

4.2) Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutte le attività elencate ai precedenti articoli 2 e 3 e, comunque, di ogni altra attività stabilita nel presente Contratto e in tutti gli atti di gara, compresa l'offerta tutta presentata dal *Fornitore* e di ogni altra attività ritenuta necessaria alla corretta e regolare esecuzione del presente Contratto.

4.3) Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4.4) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel suddetto corrispettivo contrattuale.

4.5) Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea.

4.6) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

Articolo 5

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

5.1) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

5.2) Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5.3) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5.4) Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5.5) La *Cassa*, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al *Fornitore* solo dopo che il predetto Ispettorato dichiara cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi il *Fornitore* stesso non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.

5.6) Il *Fornitore* si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della *Cassa*, di aver adempiuto: (i) al versamento dei contributi previdenziali ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge; (ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal Contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).

Articolo 6

(Obblighi e adempimenti a carico del *Fornitore*)

6.1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

6.2) Il *Fornitore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della *Cassa*, assumendosene ogni relativa alea.

6.3) Le *Parti* espressamente concordano che le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della *Cassa* dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Peraltro, il *Fornitore* prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della *Cassa* potrebbero essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della *Cassa* e/o da terzi autorizzati. Il *Fornitore* si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della *Cassa* e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

6.4) Il *Fornitore* rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla *Cassa* e/o da terzi autorizzati.

6.5) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici della *Cassa* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna alla *Cassa* di un elenco completo dei dati del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente le procedure di sicurezza ed accesso ai locali in uso presso la *Cassa*.

6.6) Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e disposizioni, tecniche ed operative, relative all'esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla *Cassa*.

6.7) Il *Fornitore* si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla *Cassa* di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

6.8) In caso di grave inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, la *Cassa*, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 7 (Responsabilità)

7.1) Il *Fornitore* è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.

7.2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla *Cassa*, al suo patrimonio, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai relativi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi e ai loro beni mobili e immobili.

Articolo 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)

Il *Fornitore* si impegna, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Contratto, a:

- a) manlevare la *Cassa* dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa, ovvero a danni derivanti dalla esecuzione dell'oggetto del presente Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto nel presente Contratto, nella lettera di invito, nel Capitolato d'oneri e nell'offerta tutta presentata dal *Fornitore*, ove non espressamente richiamate nel presente Contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme del presente Contratto e/o rispetto agli atti di gara;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla *Cassa*;

- d) manlevare la *Cassa* per i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- e) manlevare la *Cassa* per i danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla *Cassa*, al suo patrimonio, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai relativi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi e ai loro beni mobili e immobili.

Articolo 9

(Collaudo)

9.1) Eseguita la consegna dei materiali descritti al precedente art. 2 e terminate le relative fasi di installazione e personalizzazione, la *Cassa* verificherà la conformità delle prestazioni eseguite rispetto ai requisiti richiesti e alle caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel Capitolato d'oneri e nell'offerta tutta presentata dal *Fornitore*.

Tale controllo sarà effettuato dalla *Cassa* al massimo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ultimazione delle prestazioni elencate al precedente articolo 2.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal delegato della *Cassa* e controfirmato dal responsabile del *Fornitore*.

9.2) L'esito positivo del collaudo non esonera comunque il *Fornitore* per eventuali difetti, imperfezioni o difformità non rilevate in sede di collaudo rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal Capitolato d'oneri.

9.3) In caso di esito negativo del collaudo, il *Fornitore* dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del verbale negativo, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

9.4) Dopo la comunicazione, da parte del *Fornitore*, della avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la *Cassa* procederà a nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che la *Cassa* dovrà sostenere saranno posti a carico del *Fornitore*.

9.5) In caso di ulteriore esito negativo, la *Cassa* potrà dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 18, nonché dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte l'oggetto del Contratto a terzi in danno del *Fornitore* ed il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

Articolo 10

(Termini di esecuzione del Contratto)

Il *Fornitore* si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, descritte al precedente articolo 2, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 11

(Fatturazione e pagamenti)

11.1) Le *Parti* espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo, di cui al precedente articolo 4, sarà effettuato dalla *Cassa* in favore del *Fornitore* in seguito al collaudo andato a buon fine.

11.2) Il corrispettivo verrà liquidato dalla *Cassa* al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura, previa consegna - da parte del *Fornitore* alla *Cassa* - della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché del DURC in corso di validità.

11.3) Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato n. _____ intestato al *Fornitore* presso _____ codice IBAN _____.

11.4) Il *Fornitore* prende altresì atto che la *Cassa* non corrisponderà interessi moratori, qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili alla *Cassa*.

11.5) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla *Cassa* le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il

Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 12

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

12.1) Il *Fornitore* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

12.2) Le *Parti* convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse.

Articolo 13

(Penali)

13.1) Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'espletamento dell'oggetto del presente Contratto e nel caso di ogni altra responsabilità o inadempienza del *Fornitore* stabilite nel Capitolato d'oneri e nel presente Contratto, il *Fornitore* è tenuto a corrispondere alla *Cassa* una penale pari all'uno per mille del corrispettivo stabilito al precedente articolo 4.

La *Cassa* si riserva la facoltà di risolvere il Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

13.2) Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dessero luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto e comunicati dal delegato della *Cassa* al responsabile del *Fornitore*; il responsabile del *Fornitore* dovrà comunicare, in ogni caso per iscritto, le proprie deduzioni al delegato della *Cassa* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della *Cassa*, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

13.3) La *Cassa* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al *Fornitore* medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 15, od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

13.4) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 14

(Delegato della *Cassa* e Responsabili del *Fornitore*)

14.1) In relazione all'esecuzione del presente Contratto, le comunicazioni tra le *Parti* saranno effettuate tramite il delegato della *Cassa* ed il responsabile del *Fornitore*.

Pertanto le *Parti* si danno reciprocamente atto che, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, sono nominati delegati rispettivamente l'ing. Gaetano Mungari per la *Cassa* e il sig. _____ quale responsabile per il *Fornitore*.

Le *Parti* potranno cambiare o sostituire per iscritto i referenti nominati nel presente Contratto.

14.2) Le *Parti* concordano che solo le comunicazioni di natura prettamente operativa saranno effettuate tramite posta elettronica e che, viceversa, le comunicazioni di natura formale saranno effettuate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: della *Cassa*: _____: _____, ovvero tramite raccomandata a/r.

Articolo 15

(Cauzione e Assicurazioni)

15.1) A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal *Fornitore*, alla stipula del presente Contratto, il *Fornitore* medesimo consegna alla *Cassa* la cauzione definitiva pari ad un importo di € _____ (euro _____/00).

15.2) Tale cauzione, identificata dalla polizza n. _____ emessa da _____, è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della *Cassa* a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.

15.3) La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della *Cassa* verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del *Fornitore*.

15.4) Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla *Cassa*.

15.5) Il *Fornitore* consegna altresì alla *Cassa*, alla firma del presente Contratto, una polizza assicurativa, a beneficio della *Cassa* e dei terzi, valida per l'intera durata del Contratto, per la responsabilità civile e la copertura dei danni eventualmente occorsi in conseguenza o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

15.6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la *Cassa* ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

15.7) I documenti citati nel presente articolo sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 16

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

16.1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.

16.2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto;

conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 17

(Riservatezza)

17.1) Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

17.2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale consegnato dalla *Cassa* o predisposto dalla stessa in esecuzione del presente Contratto.

17.3) L'obbligo di cui al comma 17.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

17.4) Il *Fornitore*, nell'esecuzione del presente Contratto, si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori tutta la normativa in materia di privacy, protezione dei dati personali e, in particolare, le norme di cui D. Lgs. n. 196/2003 e i regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

17.5) Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e protezione anzidetti.

17.6) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la *Cassa* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla *Cassa* e ai terzi.

17.7) Il *Fornitore* si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni contenute o inerenti i documenti o gli atti cartacei o elettronici consegnati dalla *Cassa*.

Articolo 18

(Risoluzione)

18.1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dalla *Cassa* a mezzo raccomandata a/r per porvi rimedio, la medesima *Cassa* ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del *Fornitore* per il risarcimento del danno.

18.2) In ogni caso, si conviene che la *Cassa* potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nella lettera di invito, nel Capitolato d'onori e nell'offerta tutta del *Fornitore*;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della *Cassa*, ai sensi del precedente articolo 15;
- d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la *Cassa*, ai sensi del successivo articolo 19;
- f) negli altri casi di cui agli articoli 9 (collaudo), 11 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Penali), 17 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del Contratto), 22 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione).

18.3) Indipendentemente dall'applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione, la *Cassa* procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. La *Cassa* avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno del *Fornitore*.

Articolo 19

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

19.1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il *Fornitore*, pertanto, si impegna a tenere indenne e manlevare la *Cassa*, cooperando inoltre con quest'ultima, qualora la stessa *Cassa* subisca una qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi sulla base del presupposto che un testo, un disegno, un marchio, un brevetto, un'opera, un servizio o un prodotto offerto dal *Fornitore* in sede di gara o concepito, elaborato, sviluppato o realizzato nell'esecuzione del presente Contratto, e conseguentemente utilizzato dalla *Cassa*, violi diritti di terzi in genere, ivi inclusi diritti di brevetto, di proprietà industriale ed intellettuale e/o cagioni un pregiudizio a terzi.

In questa ipotesi, la *Cassa* è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

19.2) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti promossa nei confronti della *Cassa*, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per la parte di fornitura eseguita.

19.3) Il *Fornitore* si impegna a rimborsare alla *Cassa* qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali o per consulenza di altra natura, che quest'ultima possa aver sopportato (a) in conseguenza di decisioni di corti o collegi arbitrali o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni e pretese di terzi, (b) per ottenere dai terzi aventi il diritto di disporre la possibilità di continuare ad usare il testo, il disegno, il marchio, il

brevetto, l'opera, il servizio o il prodotto in questione o per sostituirlo o modificarlo per renderne lecito l'uso da parte della *Cassa*.

Articolo 20

(Divieto di cessione del Contratto)

20.1) E' fatto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto.

20.2) E' fatto, altresì, divieto al *Fornitore* di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

20.3) In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi 20.1 e 20.2, la *Cassa*, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 21

(Consenso al trattamento dei dati)

Il *Fornitore* presta il consenso al trattamento dei dati da parte della *Cassa*, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 22

(Antimafia e condizione particolare di risoluzione)

22.1) Il *Fornitore* prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del *Fornitore*, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

22.2) Il *Fornitore* si impegna a comunicare immediatamente alla *Cassa*:

- a) l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente Contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi

del *Fornitore* stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;

- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

22.3) Il *Fornitore* prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della *Cassa* di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

22.4) Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* e dall'antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la *Cassa* avrà la facoltà di incamerare la cauzione, resta salvo il diritto della *Cassa* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23

(Condizione risolutiva)

Il presente Contratto è risolutivamente condizionato al positivo espletamento di tutte le verifiche previste dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché alla prestazione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 15.

Articolo 24

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li _____ 2012

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a
favore dei Dottori Commercialisti

“Fornitore”

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Legale Rappresentante della
_____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il *Fornitore* dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici), Articolo 3 (Manutenzione e formazione), Articolo 4 (Corrispettivi), Articolo 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del *Fornitore*), Articolo 7 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 8 (Responsabilità), Articolo 9 (Collaudo), Articolo 10 (Termini di esecuzione del Contratto), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Penali), Articolo 15 (Cauzione e Assicurazioni), Articolo 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 20 (divieto di cessione del Contratto), Articolo 21 (Consenso al trattamento dei dati), Articolo 22 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 23 (Condizione risolutiva), Articolo 24 (Foro competente).

Roma, _____ 2012

“Il Fornitore”
